

## REGOLAMENTO (CEE) N. 954/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3866/91 che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3866/91 della Commissione<sup>(2)</sup> ha stabilito, per la campagna di pesca 1992, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato ai fini del calcolo della compensazione finanziaria;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3687/91 prevede che il valore forfettario, stabilito all'inizio della campagna di pesca, venga modificato qualora sui mercati della Comunità si constatino forti e durature variazioni dei prezzi;

considerando che il Portogallo ha fatto presente come il mercato dei prodotti ottenuti previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina e destinati all'alimentazione animale abbia registrato, rispetto alla precedente

campagna, forti ribassi dei prezzi per determinate categorie di questi prodotti, in seguito alle importazioni provenienti dai paesi terzi; che occorre pertanto modificare il valore forfettario di questi prodotti per quanto concerne il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto 1, lettera c), secondo trattino, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3866/91 della Commissione è soppressa la parola «Portogallo».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 18.